

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 666)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) nella seduta del 17 giugno 1964*

*(V. Stampato n. 1307)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

**(JERVOLINO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 giugno 1964*

**Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità del patrimonio del Fondo pensioni sussidi e quelle del patrimonio del Fondo di garanzia per le cessioni anche oltre i limiti di somma fissati dalla legge 15 dicembre 1949, n. 965, ferma restando la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 251, relativa al versamento annuale degli avanzi di gestione del Fondo di garanzia per le cessioni all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Sui detti finanziamenti verrà corrisposto al Fondo pensioni e sussidi ed al Fondo di garanzia per le cessioni l'interesse annuo del cinque per cento, a carico della gestione mutui al personale.